

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA

LOTTO 1

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO MINORI DEI COMUNI DI FIORENZUOLA D'ARDA, ALSENO, CADEO E PONTENURE

C.I.G. 77274941C8

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato riguarda l'organizzazione e la gestione di un servizio di supporto e potenziamento delle attività di Servizio Sociale Professionale del Servizio Sociale Associato Minori dei Comuni di Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Cadeo e Pontenure per il periodo stabilito dal successivo art. 3 e secondo le modalità indicate nel successivo art. 5.

ART. 2 - NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO

Il servizio di cui al precedente articolo viene reso in regime di appalto con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta esecuzione dell'obbligazione da parte della ditta/cooperativa aggiudicataria.

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO E MODIFICA DELLE PRESTAZIONI

Il servizio descritto nel presente capitolato viene affidato per il periodo compreso fra il **1 gennaio 2019 ed il 31/12/2023** o comunque per la durata di cinque anni dalla data di stipula del contratto (o dall'inizio del servizio medesimo, in caso di attivazione anticipata dello stesso), secondo l'articolazione e le specificazioni illustrate nell'art. 5.

Ai sensi e per effetti dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, il Comune di Fiorenzuola d'Arda si riserva la facoltà di disporre di una **proroga tecnica** nella misura strettamente necessaria all'affidamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali.

Si precisa che, nel corso del periodo di affidamento, potranno essere richieste nuove o maggiori prestazioni fino alla concorrenza di **un quinto** dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni e costi dell'aggiudicazione, compatibilmente con la disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera d del D.Lgs. 50/2016; in relazione alle esigenze dello stesso, inoltre, il Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di legge, di modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale, compresa la facoltà, in relazione al mutare di esigenze organizzative e/o al venir meno delle condizioni di svolgimento, di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla Ditta appaltatrice almeno dieci giorni prima. La **conclusione anticipata del servizio** non dà diritto alla Ditta appaltatrice ad alcun risarcimento.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia.

ART. 4 - PERIODO DI PROVA

Per il primo trimestre l'appalto si intenderà riferito a titolo di prova al fine di consentire al Comune di Fiorenzuola d'Arda una valutazione ampia e complessiva del rapporto sulla base delle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

Durante tale periodo, il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 20 giorni. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo del servizio già eseguito, escluso ogni altro rimborso e indennizzo a qualsiasi titolo vantato. In tale caso la gara sarà aggiudicata automaticamente al secondo classificato.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario che assume l'incarico di gestire il servizio di supporto e potenziamento delle attività di Servizio Sociale Professionale del Servizio Sociale Associato Minori dei Comuni di Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Cadeo e Pontenure, assicurandone la perfetta esecuzione, dovrà garantire lo svolgimento delle attività realizzando il servizio **in coerenza con l'attività programmatica dell'Ente** e secondo **criteri di flessibilità**, in ragione della multi-problematicità dell'utenza destinataria degli interventi.

Per lo svolgimento dell'attività, i Comuni di Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Cadeo e Pontenure mettono a disposizione presso le proprie sedi **locali dotati di idonea attrezzatura ed arredi**.

Tutte le attività oggetto del presente affidamento si intendono **integrate con l'attività del Servizio Sociale Associato Area Minori e del Servizio Sociale Professionale Comunale**.

Nello specifico, l'Aggiudicatario dovrà garantire attività di:

- **accoglienza, segretariato sociale, orientamento ed analisi della domanda** (sportello sociale e colloqui con l'utenza, costituita da famiglie con minori);
- **valutazione del bisogno e delle risorse personali e familiari dell'utenza;**
- **definizione, realizzazione, monitoraggio e verifica dei progetti individualizzati di presa in carico (sostegno, aiuto, protezione, tutela) di nuclei familiari con minori**, nell'ambito delle funzioni e competenze proprie del Servizio Sociale Associato Minori.

Il Servizio Sociale Minori promuove attività di prevenzione, contrasto al disagio ed inclusione in favore di famiglie con minori, nonché interventi di sostegno sociale, economico e relazionale alla famiglia, con particolare riferimento alla genitorialità fragile. Assicura, inoltre, gli interventi di tutela dei minori esposti a condizioni di pregiudizio, semi-abbandono, abbandono, maltrattamento, anche a seguito di grave conflittualità familiare ed adempie alle prescrizioni delle Autorità Giudiziarie in tema di protezione e tutela dei minori.

Le attività previste dal servizio richiedono, nel complesso, un impegno di lavoro **indicativamente pari a 172 ore settimanali** garantite da un numero adeguato di operatori aventi le caratteristiche ed i requisiti specificati nell'art. 7 del presente Capitolato.

Il servizio va garantito secondo un **orario di svolgimento settimanale che va concordato** con il Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, di norma articolato su sei giorni settimanali (dal lunedì al sabato), con le seguenti specificazioni:

- **dal lunedì al venerdì**: servizio a pieno regime con attività da svolgersi presso le sedi territoriali concordate e secondo orari da definirsi in relazione alle esigenze di servizio; comprende attività con l'utenza, attività di back-office (es. stesura progetti, relazioni, comunicazioni...), lavoro di equipe ed incontri di rete con il territorio;

- **al sabato**: servizio aperto secondo un calendario concordato con il Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, con presenza, a rotazione, di almeno un operatore, per assicurare supporto al Servizio Sociale Associato in presenza di urgenze/emergenze.

Saranno valutate in sede di aggiudicazione proposte migliorative/interventi integrativi qualificanti il servizio, quali:

- progetti sperimentali inerenti l'offerta, senza costi aggiuntivi per l'appaltante, di interventi di consulenza legale in diritto di famiglia e/o di interventi di formazione, consulenza e supervisione condotti da figure di area psicologica, rivolti agli operatori del Servizio Minori e del territorio, in un'ottica di sostegno inter-professionale e di qualificazione del lavoro sociale, nonché di supporto motivazionale, prevenzione e contrasto al burn-out degli operatori;
- progetti sperimentali inerenti l'offerta, senza costi aggiuntivi per l'appaltante, di interventi di mediazione familiare, da attivarsi in accordo con le esigenze del Servizio Sociale Minori;
- organizzazione di eventi pubblici formativi e/o divulgativi rivolti alle famiglie con minori su temi di interesse comune, da concordarsi con il committente.

ART. 6 - PRESTAZIONI E ONERI DELLA DITTA INCARICATA E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Ditta affidataria dell'appalto deve essere in grado di garantire la perfetta esecuzione del servizio mediante le seguenti prestazioni:

- garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;
- condurre il servizio in oggetto con personale dipendente o nelle disponibilità della ditta aggiudicataria e con adeguata qualificazione professionale in relazione alle figure richieste ed in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
- impegnarsi a contenere quanto più possibile il turn-over degli operatori assicurando la necessaria continuità dei singoli operatori rispetto agli utenti dei servizi, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi requisiti e alla formazione specifica del personale neo-inserito, con le tempistiche specificate nell'art. 7;
- garantire la sostituzione del personale risultante inadeguato a svolgere le prestazioni richieste;
- concordare con il Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, a cui fa capo il Servizio Sociale Associato Minori, le linee metodologiche e socio-assistenziali da perseguire nell'attuazione dei servizi;
- collaborare con il personale comunale, ausiliario, volontario e con il personale di Enti terzi presente nelle diverse strutture in cui si troverà ad operare;
- partecipare, ove richiesto, agli incontri di lavoro con il personale dei servizi socio-sanitari e con i soggetti della rete territoriale (es. scuola, servizi educativi...);
- garantire al proprio personale opportunità di aggiornamento e favorire la partecipazione dello stesso alle iniziative formative promosse dall'Amministrazione Comunale;
- usare le strutture ed attrezzature con cura e rispetto, rispondendo di eventuali danni causati, non imputabili alla normale usura delle cose;
- munire il proprio personale di tesserino di riconoscimento, che dovrà contenere foto, nome e cognome dell'operatore e indicazione dell'Aggiudicatario;
- assicurare la rilevazione informatizzata delle presenze del proprio personale mediante appositi timbratori e badge;
- presentare mensilmente al Coordinatore del Servizio Sociale Associato Minori ed al Responsabile del Settore, con le modalità concordate, il riepilogo mensile delle ore svolte dal personale.

Si richiede, inoltre, che la Ditta Aggiudicataria:

- metta a disposizione del personale un telefono cellulare di servizio;
- metta a disposizione tutto il materiale (informatico, cancelleria, altro materiale a completamento delle dotazioni degli uffici) necessario al proprio personale per lo svolgimento del servizio;
- assicuri al personale il rimborso per le spese sostenute nell'ambito di missioni, trasferte e spostamenti di lavoro connessi allo svolgimento delle attività di servizio. Si fa presente, a questo

proposito, che l'Appaltante mette a disposizione del Servizio Sociale Associato Minori e, pertanto, anche del personale impiegato sul servizio in appalto, un automezzo di proprietà del Comune di Fiorenzuola d'Arda, con relativa carta carburante per i rifornimenti; restano, pertanto, a carico della Ditta aggiudicataria le spese di viaggio (es. pedaggi autostradali, biglietti per uso mezzi pubblici e treni, pasti, ecc.).

La ditta/cooperativa appaltatrice assume, infine, a proprio carico ogni onere inerente :

- a) il personale per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
- b) le spese di copertura assicurativa come da successivo art. 11;
- e) tutto quanto previsto nei successivi art. 24 (Normativa connessa alla privacy) ed art. 25 (Adempimenti connessi alla sicurezza).

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare la prestazione del servizio a far data dal 01/01/2019.

Resta a carico dell'Amministrazione Comunale:

- mettere a disposizione locali debitamente arredati ed attrezzati;
- farsi carico delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ove hanno luogo le attività;
- attivare, con i responsabili della Ditta, incontri periodici di confronto e verifica, finalizzati alla valutazione dell'andamento del servizio ed alla verifica dei risultati in termini di efficacia e di efficienza, relativamente alle modalità di funzionamento ed ai rapporti con l'utenza.

ART. 7 – PERSONALE

L'Appaltatore dovrà disporre, per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, di **almeno n. 5 operatori con i requisiti specificati all'art. 8** del presente capitolato.

L'appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e prevenzione infortuni.

Si impegna inoltre all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e degli eventuali contratti integrativi in vigore nella località nella quale si esperisce l'appalto ed a corrispondere, entro i relativi termini di scadenza, la regolare contribuzione.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'appaltatore, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione Comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

L'orario settimanale e giornaliero del personale sarà comunicato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia o suo delegato alla Ditta appaltatrice almeno 5 giorni prima della presa in servizio, in relazione alle effettive esigenze di servizio e senza che l'impresa possa avanzare obiezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo.

Entro la data di avvio del servizio, la Ditta appaltatrice comunicherà al Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia i nominativi del personale impiegato, con le complete generalità ed i titoli di servizio richiesti dal presente capitolato, con l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore.

L'Appaltatore è tenuto ad individuare al suo interno un referente, il quale dovrà garantire la reperibilità per tutta la durata del contratto ed essere a disposizione per incontrare l'Appaltante ogniqualvolta se ne rilevi la necessità, sia per questioni di natura organizzativa,

sia per esigenze di tipo amministrativo e per qualsiasi necessità connessa all'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è tenuto, pertanto, a fornire al Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia nominativo, recapito telefonico ed e-mail del referente individuato, il quale, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, fungerà da interlocutore per conto delle Ditte raggruppate.

In caso di assenza del personale per periodi superiori alle due settimane, per malattia o altro motivo, l'appaltatore si impegna a garantire la sostituzione con altro personale idoneo. Per assenze di durata inferiore, l'Affidatario si impegna a garantire una turnazione fra gli operatori in modo da assicurare in ogni caso il presidio del servizio.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, la Ditta si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia; in particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva all'Amministrazione appaltante, almeno 48 ore prima dal verificarsi dell'evento.

In caso di sospensione del servizio dovuto a cause di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione del committente, nulla sarà dovuto alla Ditta appaltatrice.

L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria dovrà avere i seguenti requisiti:

- 1) compimento del diciottesimo anno d'età;
- 2) essere in possesso di patente di guida almeno di categoria B;
- 3) titolo di studio tra i seguenti: Laurea Magistrale nella classe LM87 (SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI); Laurea Triennale L39 (SERVIZIO SOCIALE); Laurea Specialistica nella classe 57/S (PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI); Laurea classe 6 (SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE); Laurea sperimentale quadriennale in Servizi Sociali; Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n. 14/87, o altro titolo riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni, con inquadramento secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale;
- 4) iscrizione all'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali;
- 5) buone competenze informatiche di base (uso dei programmi di videoscrittura, dei fogli di calcolo, navigazione in internet e gestione posta elettronica) e capacità di utilizzo dei portali (programmi, banche dati, ecc.) specifici del settore, quali ad esempio il SISAM Minori, i portali per la gestione delle domande RES e REI ed analoghi;
- 6) idonee capacità dal punto di vista relazionale, capacità di lavoro in equipe, disponibilità a flessibilità di orario, buona conoscenza dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari e socio-educativi del territorio;
- 7) esperienza almeno annuale in servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto;
- 8) aver frequentato nell'ultimo triennio corsi di formazione per almeno 10 ore all'anno relativi ad argomenti propri dell'assistenza sociale a famiglie con minori.

ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto dovranno essere applicate le disposizioni legislative ed i Contratti Collettivi Nazionali e/o decentrati di categoria.

L'Aggiudicatario dovrà praticare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai suddetti contratti; ciò anche se l'aggiudicatario non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici in conformità alle disposizioni di legge in materia.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di osservare ed applicare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi nell'appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il servizio dev'essere considerato quale servizio pubblico essenziale e pertanto rientra nelle previsioni di cui alla Legge n. 146 del 12.06.1990 "Norme sull'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".

ART. 10 - RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e di ogni passività addebitata al Comune per inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed al personale dipendente.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose e, conseguentemente, si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del Comune di Fiorenzuola d'Arda sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda è altresì esonerato da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che per qualsiasi causa avesse a subire il personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del servizio.

ART. 11 – ASSICURAZIONI E GARANZIA DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 103 D. LGS. 50/2016

L'Aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio ed in conseguenza dello stesso, mantenendo sollevato e indenne in ogni caso il Comune di Fiorenzuola d'Arda da ogni pretesa.

A tal fine, la Ditta appaltatrice si impegna ad accendere coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni alle persone o alle cose conseguenti all'attività svolta, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori durante lo svolgimento delle attività, con massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

1) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)

Euro 5.000.000,00 = per sinistro

Euro 5.000.000,00 = per persona

Euro 5.000.000,00 = per danni a cose o animali

2) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro)

Euro 2.500.000,00 = per sinistro

Euro 2.500.000,00 = per persona

Tali Polizze dovranno essere stipulate presso primarie compagnie di Assicurazione, con l'indicazione dell'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

L'esistenza di tali polizze non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'appaltatore all'Amministrazione comunale prima dell'inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

Eventuali scoperti e/o franchigie contrattuali dovranno restare ad esclusivo carico dell'aggiudicatario e non potranno essere poste a carico dei danneggiati. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, l'O.E. aggiudicatario costituisce una garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore del contratto, ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali), o nella percentuale prevista dal medesimo articolo, in caso di ribassi superiori al 10% al 20%, secondo il modello previsto dal Decreto 19 Gennaio 2018, n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., dell'aggiudicatario e si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Provincia di Piacenza.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'O.E. aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, fermo restando quanto previsto per l'applicazione delle penali, la Provincia di Piacenza ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'O.E. aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia di Piacenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 12 – VALORE DEL LOTTO

L'ammontare complessivo presunto del lotto, stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016 per la sua intera durata è di **€ 1.048.118,72** (Iva esclusa); i costi per la sicurezza da sottrarre al ribasso d'asta sono valutati in € 0,00.

Più in dettaglio, si precisa che l'ammontare complessivo presunto dell'appalto è stato calcolato come segue:

ANNO	MONTE ORE SERVIZIO	LIVELLO CCNL	COSTO IVA ESCLUSA
ANNO 2019	172 ore settimanali x 48 settimane = 8.256 ore	D2	€ 188.567,04
ANNO	172 ore settimanali x 48 settimane =	D2	€ 188.567,04

2020	8.256 ore		
ANNO 2021	172 ore settimanali x 48 settimane = 8.256 ore	D2	€ 188.567,04
ANNO 2022	172 ore settimanali x 48 settimane = 8.256 ore	D2	€ 188.567,04
ANNO 2023	172 ore settimanali x 48 settimane = 8.256 ore	D2	€ 188.567,04
SPESE GENERALI E COSTI ACCESSORI RICONOSCIUTI (forfait complessivo massimo riconosciuto alla Ditta appaltatrice per le spese generali ed accessorie connesse allo svolgimento del servizio come da Capitolato)			€ 10.000,00
Totale:			€ 952.835,20
ANNO 2024 – Proroga tecnica	172 ore settimanali x 24 settimane = 4.128 ore + costi accessori	D2	€ 95.283,52
Totale VALORE DEL LOTTO INCLUSA PROROGA TECNICA:			€ 1048.118,72

L'importo è determinato sulla base di quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori di settore, tenuto conto della incidenza di ogni emolumento da attribuire, degli oneri sociali, dei costi generali, ed ammonta ad € **22,84** (VENTIDUE/84), IVA esclusa, quale compenso orario onnicomprensivo per la figura di assistente sociale (livello D2). È inoltre riconosciuto un costo accessorio forfettario pari al massimo a € **2.000,00** (DUEMILA/00) all'anno, IVA esclusa, per le spese generali connesse all'espletamento del servizio come da Capitolato.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di risoluzione del contratto stesso, salvo espressa autorizzazione del Comune di Fiorenzuola.

In relazione alla natura della prestazione contrattuale il subappalto è vietato.

ART. 14 – PAGAMENTI

Il Comune si impegna a corrispondere alla Ditta appaltatrice il compenso pattuito tenendo conto di tutto quanto previsto nel presente Capitolato.

In caso di R.T.I. o consorzio, la fatturazione al Comune è da intendersi a carico della Ditta mandataria.

Alla fine di ogni mese la Ditta appaltatrice (la Ditta mandataria in caso di R.T.I. o consorzio) provvederà alla fatturazione elettronica delle prestazioni effettivamente erogate; il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà per **liquidazioni mensili posticipate** e sarà disposto, previo visto di liquidazione di regolarità, da parte dell'Ufficio competente ed a condizione che il servizio abbia avuto regolare svolgimento, entro un tempo massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento al Protocollo Generale del Comune di Fiorenzuola d'Arda di regolari fatture elettroniche e previa acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva dell'impresa affidataria (D.U.R.C.). I pagamenti si intendono senza spese per il Comune e pertanto le commissioni bancarie di bonifico sono a completo carico del concessionario.

Le **fatture mensili dovranno essere intestate** a: Comune di Fiorenzuola d'Arda – Settore Servizi

alla Persona e alla Famiglia – Piazzale San Giovanni, 2 – 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC).

In caso di pagamenti superiori a 10.000,00 €, si procederà al pagamento solo dopo aver verificato che il concessionario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali (D.M. 18 gennaio 2008 N. 40).

ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTORIA ESPRESSA

L'aggiudicatario per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Il Fornitore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il Fornitore del servizio si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Fiorenzuola d'Arda e della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere al Comune di Fiorenzuola d'Arda apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

ART. 16 – REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT (indice FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del presente contratto di appalto. La revisione dei corrispettivi potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita richiesta presentata dal Fornitore almeno due mesi prima dell'inizio dell'annualità per cui viene chiesta la revisione stessa.

ART. 17 – POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia o suo delegato adotta criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione del servizio nella sua globalità (organizzazione, procedure e risultati). Egli potrà disporre verifica periodica sui risultati dell'attività svolta, attraverso incontri periodici (almeno uno in corso d'anno) finalizzati all'esame congiunto delle problematiche emergenti dallo svolgimento delle attività, alla definizione delle modalità di partecipazione, alle iniziative di riqualificazione e aggiornamento e a quanto altro possa concorrere al migliore perseguimento degli obiettivi.

ART. 18 – SANZIONI E PENALITÀ

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le verranno comunicate verbalmente e/o per iscritto

dall'Amministrazione appaltante.

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, che non comportano la decadenza, l'Appaltatore è passibile di una penale da applicarsi, a cura del Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente, con le seguenti specificazioni:

- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di servizio non svolto, qualunque sia l'impegno orario del servizio che non ha funzionato;
- € 200,00 (duecento/00) per mancata presentazione della documentazione prevista dal capitolato alla scadenza fissata e/o concordata;
- per altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, da € 100,00 a € 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del codice civile, a tutto rischio e danno della Ditta appaltatrice, con riserva di risarcimento dei danni cagionati, in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione del servizio in danno alla Ditta, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione diretta ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di:

- a) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo tre diffide formali da parte di questo Comune;
- b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla ditta appaltatrice;
- c) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo;
- d) qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- e) impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti;
- f) mancata ottemperanza da parte della ditta appaltatrice di norme imperative di legge o regolamentari;
- g) qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- h) in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
- i) in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- j) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali ed accordi integrativi provinciali;
- k) mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
- l) violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Fiorenzuola d'Arda approvato con delibera di giunta n. 9 del 30/01/2014;
- m) mancato rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39;

Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora l'Amministrazione comunichi all'aggiudicatario, mediante raccomandata A.R., che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. È comunque riconosciuta all'Amministrazione comunale la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 13 del presente capitolato e gli ulteriori danni.

ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO

Da parte della ditta aggiudicataria

In caso di recesso del contratto da parte della Ditta prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Da parte dell'Amministrazione Comunale

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite

ART. 21 - ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 20, qualora la Ditta appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi oneri all'aggiudicataria.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione comunale potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà in tal senso essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano derivare all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato per le quali non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario, è riconosciuta la competenza del Foro di Piacenza.

ART. 23 - NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed in vigore dal 25 maggio 2018 ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, il trattamento dei dati di codesto Operatore economico, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.

Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, per il suo ruolo di responsabile dello specifico trattamento e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario.

Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, compresa l'eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

L'impresa ha altresì l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

ART. 24 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

La Ditta dovrà attuare tutti gli adempimenti normativi e legislativi previsti a carico del Datore di Lavoro e Titolare di Attività dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Comune si impegna altresì a consegnare alla Ditta il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.), allegato al presente capitolato.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI – CLAUSOLE VESSATORIE

Le disposizioni contenute negli articoli del presente Capitolato d'oneri saranno oggetto di accettazione da parte dell'impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile.